



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Assessore all'artigianato, commercio, turismo,
foreste, caccia e pesca**

Via Romagnosi, 9 – 38122 TRENTO

T +39 0461 495929

pec ass.promozione.foreste@pec.provincia.tn.it

@ ass.promozione.foreste@provincia.tn.it

Alla cortese attenzione di

Sindaci

Comuni del Trentino

Presidenti

Comunità di Valle del Trentino

Michele Cereghini

Presidente Consorzio dei Comuni Trentini

e, p.c. **Giulia Zanotelli**

Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti
trentini, ambiente, difesa idrogeologica, enti locali

Raffaele De Col

Direttore Generale

Provincia autonoma di Trento

Stefano Fait

Dirigente Generale Dipartimento protezione
civile, foreste e fauna

Enrico Menapace

Dirigente Generale Dipartimento enti locali,
agricoltura e ambiente

Andrea Merz

Dirigente Generale Umst Agricoltura

Giovanni Giovannini

Dirigente Servizio Foreste

Trento, **27 FEB. 2026**

Prot. n. A051/2026/ **M/175256**

Oggetto: Approvazione ed entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione della legge provinciale sulle foreste e la conservazione della natura l.p. 11/07 in materia di strade forestali, funghi e raccolta flora officinale selvatica a fini alimentari, farmaceutici e officinali.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta provinciale ha aggiornato la disciplina in materia di viabilità forestale, funghi e flora officinale spontanea per renderla più vicina alle esigenze di chi in montagna ci abita e lavora, nella convinzione che una montagna viva rappresenti la migliore garanzia di futuro per le nostre comunità.

Nel dettaglio, con deliberazione n. 207 del 13 febbraio 2026 la Giunta provinciale ha approvato in via definitiva il regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg e del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23- 25/ Leg", in seguito emanato con Decreto del presidente della Provincia n. 2 di data 20 febbraio 2026 e pubblicato sul BUR in data 26 febbraio 2026. Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno **13 marzo 2026**, quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Come recita il titolo, il nuovo regolamento apporta modifiche a due dei principali regolamenti d'attuazione della legge provinciale delle foreste 2007 in materia di strade forestali, funghi e disciplina per la raccolta di flora spontanea, recependo e dando attuazione alle modifiche intervenute con la l.p. 5/2025 alla legge provinciale sull'agricoltura (l.p. 28 marzo 2003, n. 4) e alla stessa legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (l.p. 23 maggio 2007, n. 11).

Nello specifico, si è intervenuti a carico del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg "Regolamento concernente [...] la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)", in quanto la l.p. 5/2025 ha introdotto la previsione per cui sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B) il transito è consentito *ope legis* non solo ai veicoli dei proprietari di beni immobili da esse serviti ma anche **dei componenti del nucleo familiare e dei parenti di primo grado** dei proprietari medesimi, demandando al regolamento di individuare le modalità di identificazione dei veicoli.

Il nuovo regolamento, pertanto, sostituisce il precedente allegato D che definisce il contrassegno per l'identificazione dei veicoli introducendo le figure dei parenti di primo grado dei proprietari dei beni immobili. È evidente che i contrassegni già rilasciati ai proprietari secondo il modello precedente, che non hanno di per sé stessi una scadenza, **restano validi** anche pro futuro. I contrassegni dovranno essere esposti in modo ben visibile sui veicoli.

Inoltre, il nuovo regolamento introduce ulteriori modifiche volte, da una parte, a semplificare la procedura per la classificazione delle strade forestali (per cui l'istanza di variazione al Comune amministrativo non è più vincolata ad un determinato periodo dell'anno), dall'altra ad ampliare da novanta a **centoventi i giorni** nei quali, nell'arco dell'anno, le strade di tipo B possono essere aperte alla libera circolazione per specifici motivi. La casistica di questi ultimi è stata inoltre ampliata con l'inserimento delle **attività agrituristiche**.

Nel rimarcare che quest'ultima è una **facoltà** che i proprietari possono praticare avendo valutato tutte le esigenze - come la tutela del suolo, le condizioni della viabilità e le necessità di gestione e di manutenzione dei patrimoni silvo-pastorali - si ritiene che tale ampliamento venga incontro alle esigenze di gestione e promozione del territorio montano, garantendo al contempo un equo bilanciamento con le esigenze di conservazione dello stesso.

Per quanto concerne la disciplina in materia di **raccolta funghi**, il nuovo regolamento recepisce la modifica intervenuta con l'approvazione della l.p. 5/2025 sul limite massimo di raccolta, che è passato da 2 a 3 chilogrammi al giorno per persona. Si tratta pertanto di un adeguamento tecnico alla recente novella normativa.

Infine, viene più significativamente innovata la disciplina per la **raccolta della flora selvatica**. Infatti, le novità ora introdotte seguono le modifiche apportate alla legge provinciale sull'agricoltura (l.p. 4/2003) che hanno rivisto la disciplina in materia di piante officinali recata dall'articolo 43 ter di tale norma. In particolare, la legge provinciale ha previsto da un lato l'effettuazione di un censimento delle piante officinali spontanee presenti sul territorio provinciale, con individuazione di quelle che, tra queste, sono ammesse alla raccolta e, dall'altro, l'istituzione di un nuovo elenco dei raccoglitori di piante officinali spontanee al quale possono iscriversi coloro che superano positivamente un apposito corso di formazione.

Tale nuovo inquadramento della disciplina ha ricadute anche sulle specie spontanee e comporta l'adeguamento della disciplina contenuta nella legge provinciale sulle foreste e la protezione della natura e dal relativo regolamento di attuazione, il D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi)

della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)", per quanto riguarda le autorizzazioni, in deroga ai limiti, di raccolta delle specie floristiche selvatiche per scopi scientifici, didattici, alimentari, farmaceutici e officinali.

La nuova disciplina introdotta dispone quindi che la Comunità di Valle, cui per legge spetta la competenza, possa autorizzare la raccolta a fini alimentari, farmaceutici e officinali solo delle specie officinali spontanee per le quali è ammessa la raccolta in provincia di Trento ai sensi dell'articolo 43 ter della l.p. 4/2003 e soltanto da parte dei soggetti iscritti nell'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee previsto dal tale articolo 43 ter oppure nell'elenco della rispettiva regione o provincia autonoma di residenza.

In tale senso si evidenzia che con deliberazione n. 204 del 13 febbraio 2026 la Giunta provinciale ha approvato le "Disposizioni attuative dell'articolo 43 ter della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura) riguardante la raccolta e trasformazione di piante officinali, finalizzate all'individuazione delle specie officinali spontanee presenti sul territorio provinciale, alla formazione degli operatori e alla determinazione delle disposizioni necessarie per la gestione dell'elenco provinciale dei raccoglitori di piante officinali spontanee", assicurando pertanto il perfetto coordinamento tra le due discipline.

Il regolamento introduce quindi ulteriori modifiche al D.P.P. 26 ottobre 2009 n. 23- 25/Leg volte in particolare a precisare la procedura per la presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dei soggetti interessati, che dovrà essere presentata **entro il 31 marzo di ogni anno**, e la rendicontazione rispetto ai quantitativi raccolti, al fine di assicurare la vigilanza e il monitoraggio degli impatti delle autorizzazioni sul patrimonio naturale provinciale.

Si segnala infine che, sulla base di uno studio sulle piante officinali commissionato al Museo Civico di Rovereto, sono stati rivisti gli Allegati A e B del regolamento. In particolare, tra le specie particolarmente tutelate per le quali è vietata la raccolta - Allegato A ("Elenco delle specie vegetali particolarmente tutelate") - è stato inserito il fiordaliso (*Cyanus segetum Hill.*), specie in pericolo di estinzione. Per quanto riguarda invece l'Allegato B ("Elenco delle specie vegetali il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali"), sono state inserite tredici nuove specie per le quali viene consentita a tutti la raccolta entro limitati quantitativi, riconoscendone la presenza e la consuetudine all'utilizzo ed espungendo invece due specie ed un genere, in quanto sporadici, in regresso oppure per le quali si è verificata la possibile tossicità.

Il Servizio Foreste resta disponibile a fornire qualsiasi supporto alle Comunità di Valle per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta in deroga.

Ringraziando per l'attenzione, colgo l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.



- Roberto Failoni -

